Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 agosto 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 20 *maggio* 1966, *su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art.* 7 *della legge* 2 *gennaio* 1958, *n.* 13, *ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuna indicate*:

Medaglie d'oro

Alla memoria di **PELAGALLI Carlo,** il 26-29 aprile 1966 in Roncobello (Bergamo).

Si prodigò impavido, insieme ad altro generoso, nel tentativo di portare soccorso a quattro speleologi, rimasti bloccati in drammatica situazione nel fondo di una grotta, sfidando con cosciente determinazione gli eccezionali pericoli ai quali si esponeva ed offrendo prove di sublime coraggio e di elevatissimo senso di umana solidarietà. Infortunatosi mortalmente, coronò con il sacrificio supremo la sua vita pur breve, spesa, tuttavia, per intero al servizio degli ideali di ardimento e nella costante affermazione dei valori dello spirito.

Alla memoria di **DONINI Luigi,** il 26-30 aprile 1966 in Roncobello (Bergamo).

Si prodigò impavido, insieme ad altro generoso, nel tentativo di portare soccorso a quattro speleologi, rimasti bloccati in drammatica situazione nel fondo di una grotta, sfidando con cosciente determinazione gli eccezionali pericoli ai quali si esponeva ed offrendo prove di sublime coraggio e di elevatissimo senso di umana solidarietà. Infortunatosi mortalmente, coronò con il sacrificio supremo la sua vita pur breve, spesa, tuttavia, per intero al servizio degli ideali di ardimento e nella costante affermazione dei valori dello spirito.

RIBALDONE Gianni, il 28-29 aprile 1966 in Roncobello (Bergamo).

Accorso con altri volenterosi in aiuto di quattro speleologi, bloccati in drammatica situazione in una grotta a notevole profondità insieme a due altri giovani rimasti gravemente feriti nel tentativo di soccorrerli, sfidava da solo, con temerario coraggio e non comune perizia, le eccezionali insidie del terreno, riuscendo a raggiungere i pericolanti e ad agevolarne il salvataggio. Lasciato quindi sul fondo della voragine il corpo di uno dei due sfortunati soccorritori, nel frattempo deceduto, trasportava a spalle il sopravvissuto lungo la parete a strapiombo sull'abisso, nel tentativo, risultato poi vano, di salvarne la giovane vita. Coronava l'eroica impresa, affrontando ancora una volta l'aspra parete e recuperando la salma dell'altro soccorritore. Fulgido esempio di ardimento, di altruismo, di sublime abnegazione.

(5258)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1966, n. **636.**

Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del compenso per il lavoro a cottimo effettuato dagli operai della Zecca continua ad essere regolata dall'articolo 28 delle norme speciali approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, applicandosi a tale misura le riduzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749.

Con la cessazione delle esigenze di cui al comma precedente cessa, altresì, di avere efficacia l'articolo 35 delle norme speciali di cui al citato decreto ministeriale 5 giugno 1925.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. 637.

Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai Comuni e alle Provincie che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo, per ciascuno degli anni 1966, 1967 e 1968, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni e aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Il contributo anzidetto è determinato annualmente con le modalità previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1966, 1967 e 1968.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione del precedente articolo 1, si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle Provincie e di tre quarti ai Comuni.

Al predetto fondo sono devoluti:

a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1965, 1966 e 1967, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60;

b) le somme che residueranno, per gli anni 1965, 1966 e 1967, sui fondi istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituiti, rispettivamente, con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Art. 4.

Per gli anni 1966, 1967 e 1968, le compartecipazioni da attribuire ai Comuni e alle Provincie, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono costituite da una quota fissa e da una maggiorazione annuale.

La quota fissa è stabilita, per i Comuni, nel 7,80 per cento e, per le Provincie, nel 2,60 per cento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato nell'esercizio finanziario 1959-60.

La maggiorazione annuale è stabilita, per i Comuni, nel 3,30 per cento e, per le Provincie, nell'1,10 per cento dell'incremento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato in ciascuno degli anni finanziari 1965, 1966 e 1967, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60.

Art. 5.

L'articolo 9, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 56, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1969, le quote di compartecipazione al provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, spettanti agli enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono fissate, rispettivamente, nelle misure del 7,80 per cento per i Comuni e del 2,60 per cento per le Provincie ».

Art. 6.

I fondi necessari all'erogazione ai Comuni e alle Provincie dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. 638.

Riordinamento e ammodernamento dell'Arsenale della Marina militare in Taranto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il ricavato della vendita dei sottoelencati immobili militari esistenti in Taranto, dismessi definitivamente dal Ministero della difesa, sarà portato in aumento fino all'importo massimo di lire 8 miliardi agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero ed inscritto in apposito capitolo per

essere destinato al riordinamento e all'ammodernamento degli stabilimenti e degli impianti della base navale di Taranto:

ex Batteria Galese;
ex Batteria Acclavio;
Torre Montello;
comprensorio di Punta Rondinella;
ex Carcere militare;
terreni ad ovest del Comando deposito equipaggi e centro addestramento reclute;
terreni ad est del Comando deposito equipaggi e centro addestramento reclute;
terreni in contrada Collebasso;
stazione R. T. di Manganecchia;
comprensorio « Il Fronte »;
« Serra San Giovanni » (San Giorgio Jonico);
ex Batteria Amodeo;
terreni all'incrocio del viale Magna Grecia con strada Taranto-San Vito;
comprensorio « ex Fiera del mare »;
terreni circostanti i depositi di nafta in Mar Grande (parte);
ex Batteria « La Galeota ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. **639.**

Modificazione all'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite di cui all'articolo 3, comma primo, della legge 3 marzo 1951, n. 193, è elevato a lire 5.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. **640.**

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo stabilito dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17, per gli atti e scritti relativi alla cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, alle sovvenzioni contro cessione di quote delle retribuzioni effettuate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli Istituti da essa amministrati, ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti dello Stato, ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. **641.**

Concessione di premi eccezionali agli assuntori, agli incaricati dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ai loro coadiutori, nonchè al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, agli incaricati, utilizzati in base agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e ai loro coadiutori, nonchè al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato, possono essere concessi premi eccezionali per particolari benemerenze o per prestazioni eccedenti l'orario normale di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

Fino al limite individuale di lire 50.000 i premi sono concessi dal direttore generale; per importi superiori provvede il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1963.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964, in lire 125 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 325 milioni per l'anno finanziario 1965 e in lire 325 milioni per l'anno finanziario 1966, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1966 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. **642.**

Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, alla Mensa patriarcale di Venezia, l'immobile demaniale « Villa Elena » sito in Mestre (Venezia).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore della Mensa patriarcale di Venezia, per il prezzo di lire 20.550.000 del bene demaniale « Villa Elena » sito in Mestre (Venezia) e dell'annesso terreno identificati, in catasto, ai mappali 73/parte, 74, 75, 324 e 325 - foglio VIII/Sezione Mestre (Venezia).

E' esclusa dalla vendita la parte del terreno identificato in catasto al mappale 73, di metri quadrati 5.870 circa, compresa tra il confine nord del mappale ed una linea distante 50 metri dal confine col mappale 74 ed allo stesso parallela.

Sul terreno risultante al mappale 73 grava la servitù di passaggio a favore del fabbricato di proprietà statale identificato in catasto al mappale 326.

Art. 2.

Il bene di cui sopra dovrà essere destinato, per almeno venti anni, dall'acquirente ad attività educative, assistenziali e religiose.

Sopra di esso dovranno essere mantenuti i vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai monumenti.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. **643.**

Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli Istituti musicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo e il settimo comma dell'articolo 6, e l'articolo 8 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, sono soppressi.

Art. 2.

L'articolo 9 del citato decreto è sostituito dal seguente:

« Ai direttori e agli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati compete il trattamento economico stabilito per il personale direttivo e docente dei Conservatori di musica ».

Art. 3.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Lo svolgimento della carriera dei direttori e degli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e gli insegnanti dei Conservatori di musica.

Al personale direttivo e docente incaricato si applicano le norme di legge stabilite per il corrispondente personale dei conservatori relative al trattamento economico e giuridico ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — GUI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. 644.
Provvedimenti a favore del naviglio della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 670 milioni per l'acquisto di natanti da iscrivere nei quadri del naviglio della Guardia di finanza.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo, ripartita in dieci esercizi finanziari, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 367 milioni per ogni esercizio a decorrere dall'esercizio 1965.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 367 milioni afferente agli esercizi finanziari 1965 e 1966 si provvederà mediante riduzione dell'apposito fondo speciale iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i predetti anni, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. 645.
Istituzione, in Cagliari, di un Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, e di una sezione saggi presso la dogana internazionale di Chiasso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette con sede in Cagliari in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 del regolamento del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 21 settembre 1896, n. 457, dall'articolo unico del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1922, nonchè dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1961, n. 173.

Il laboratorio suddetto è competente ad eseguire le analisi chimiche e gli altri esperimenti richiesti dalle dogane, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dai Comandi della Guardia di finanza aventi sede nella Regione sarda.

Art. 2.

E' istituita, con sede presso la dogana internazionale di Chiasso, una sezione saggi dipendente dal Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Como, istituito con l'articolo 2 della legge 14 marzo 1961, n. 173.

La sezione suddetta è competente ad eseguire le analisi chimiche e gli altri esperimenti richiesti dalla dogana di Chiasso.

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'esecuzione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1966, n. 646.
Modifiche ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La documentazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, nonchè ogni altro elemento idoneo a comprovare la detenzione nei « K.Z. » (Konzentrazion-Zone), da fornirsi a cura degli interessati, a corredo delle domande per indennizzo già presentate entro il termine previsto del 21 luglio 1964, devono essere fatti pervenire alla Commissione di cui all'articolo 7 del citato decreto presidenziale, sotto pena di decadenza dal diritto allo indennizzo stesso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

I termini previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi

delle istanze accolte, sono prorogati fino alla scadenza di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Ai componenti ed al segretario della Commissione istituita con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per la loro partecipazione alle riunioni della Commissione stessa, è assegnato un compenso da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, per ogni singolo esercizio.

Le spese per la corresponsione dei compensi di cui al precedente comma e della indennità di missione al personale residente fuori Roma, faranno carico ad appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nell'importo di lire 12.000.000 per l'esercizio 1966 e di lire 6.000.000 per l'esercizio 1967.

All'onere di lire 12.000.000 previsto per l'esercizio finanziario 1966, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa Marmisti A.C.L.I. - Monte S. Ambrogio V. P. », con sede in Monte S. Ambrogio Valpolicella (Verona) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati alla Società « Cooperativa Marmisti A.C.L.I. - Monte S. Ambrogio V. P. », con sede in Monte S. Ambrogio Valpolicella (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa Marmisti A.C.L.I. - Monte S. Ambrogio V. P. », con sede in Monte S. Ambrogio Valpolicella (Verona), costituita per rogito notaio Luigi Soave, repertorio 3372, in data 19 marzo 1957, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Tommasi Mario ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1966

Il Ministro: BOSCO

(6554)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio varzese utenti acqua potabile », con sede in Varzi (Pavia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 18 dicembre 1965 alla Società cooperativa « Consorzio varzese utenti acqua potabile », con sede in Varzi (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Consorzio varzese utenti acqua potabile », con sede in Varzi (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Edoardo Guidi in data 9 marzo 1923 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Franco Bocchio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1966

Il Ministro: BOSCO

(6555)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 agosto 1966.

Proroga della gestione commissariale del comune di Fiorenzuola d'Arda.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 6 giugno 1966, veniva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda, a causa della impossibilità di procedere — nonostante i ripetuti tentativi del Consiglio ed i rinnovati richiami del prefetto — all'elezione del sindaco e della Giunta, e di assicurare — conseguentemente — il funzionamento della Amministrazione.

Con lo stesso decreto veniva nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Napoleone Bruni, direttore di sezione in servizio presso questa Prefettura.

Il predetto commissario ha preso in consegna una amministrazione che, a causa del tempo trascorso dalla cessazione del precedente Consiglio comunale, era in notevole ritardo rispetto ad alcuni importanti adempimenti d'ufficio, mentre molti altri problemi di particolare interesse erano rimasti da tempo in sospeso, con effetti pregiudizievoli per la vita del Comune.

Dopo aver provveduto all'approvazione del bilancio per l'anno 1966, il commissario straordinario ha subito dato l'avvio alla definizione di importanti ed urgenti problemi rispondenti ad esigenze avvertite dalla popolazione, quali la definizione con la società concessionaria di una nuova convenzione per il servizio di distribuzione del gas metano al fine di garantire l'estensione della rete a popolosi quartieri ancora sprovvisti dell'allacciamento, il completamento dei lavori di costruzione del 2° lotto della nuova scuola media unificata, l'ammodernamento, con meccanizzazione, dei servizi anagrafici.

Il commissario ha, inoltre, in fase avanzata di studio l'attivazione di una vasta area artigianale che prevede la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade, fognatura, acquedotto, pubblica illuminazione, ecc.). Nel quadro della sistemazione di detta area artigianale si inserisce anche la stipula di una convenzione con una nota industria di maglieria per la costruzione di un nuovo stabilimento nel territorio del Comune.

Pertanto, allo scopo di consentire al commissario di portare a termine l'opera intrapresa, sia per definire i particolari problemi sopra richiamati, sia per avviare a soluzione diversi provvedimenti rimasti in sospeso dopo la inattività dell'Amministrazione, si rende necessaria la proroga di mesi tre dell'attuale gestione commissariale, alla quale viene provveduto con decreto in data odierna, ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Piacenza, addì 13 agosto 1966

p. *Il prefetto*: DE DOMINICIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138, del 6 giugno 1966, relativo allo scioglimento del Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda ed alla nomina di un commissario straordinario in persona del direttore di sezione dott. Napoleone Bruni, per la provvisoria gestione di detto Comune, sino all'insediamento dei normali organi di amministrazione;

Ritenuto che il 20 corrente verrà a scadere il termine di tre mesi stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Attesa la necessità di prorogare la durata della gestione straordinaria di altri tre mesi, al fine di consentire al commissario la definizione di importanti ed urgenti problemi già avviati a soluzione, come risulta dall'allegata relazione che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Fiorenzuola d'Arda, affidata con decreto presidenziale in data 20 maggio 1966 al direttore di sezione dott. Napoleone Bruni, è prorogata a termini di legge.

Piacenza, addì 13 agosto 1966

p. *Il prefetto*: DE DOMINICIS

(6612)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione della valle del Basento

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 luglio 1966, è stato approvato il piano regolatore del nucleo di industrializzazione della valle del Basento.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della valle del Basento a disposizione dei Comuni e degli Enti che vi abbiano interesse.

(6537)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Valmanna »

Con decreto n. 879 del 3 agosto 1963, la Società delle Terme di Albino S.p.A. con sede in Bergamo, via Verni, 17, è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua medio minerale litiosa bicarbonato calcio magnesiaca denominata « Valmanna », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Albino (Bergamo).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 165 × cm. 115, di colore verde scuro nella parte centrale e celeste nei riquadri laterali. In alto, su fondo bianco si legge: Terme e Fonti Minerali di Albino - Stabilimento in Albino S.p.A., Sede Bergamo, via Verdi, n. 17. Nella parte centrale sono stampate in bianco, una sotto l'altra, due lettere A e V fra di esse si legge « Acqua Minerale Valmanna », il tutto in caratteri bianchi su fondo verde scuro.

In fondo si legge « Acqua Litiosa Diuretica - Ottima da tavola - Attivatrice del ricambio - Curativa del fegato (in caratteri verdi su fondo bianco).

Nel riquadro di sinistra sono trascritte le caratteristiche farmacologiche e cliniche dell'acqua minerale, redatte dal prof. Sante Gaiatto, direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara in data 16 giugno 1960 e dal prof. Angelo Baserga, *direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di* Ferrara in data 16 marzo 1964. In fondo la frase « Addizionata di Anidride Carbonica Pura » (in carattere verde su fondo verde chiaro).

Nel riquadro di destra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita in data 16 giugno 1962 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del Laboratorio chimico provinciale di igiene e profilassi di Como, autorizzato ad eseguire analisi chimiche di acque minerali con decreto ACIS n. 120450 del 28 novembre 1950.

Inferiormente il giudizio di purezza batteriologica formulato dal prof. Luigi Bianchi, direttore del Laboratorio micrografico di Pavia, autorizzato ad eseguire analisi batteriologiche di acque minerali con decreto ACIS n. 120030 dell'11 gennaio 1956 (in carattere verde su fondo verde chiaro).

In fondo è riportata la data A.D. 19666 e gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta mediante apposita conduttura di cemento amianto, contenuta in una canalizzazione di cemento della lunghezza di m. 600 interrata a regola d'arte, dalla sorgente allo stabilimento che sarà costruito entro un anno dalla data del presente decreto e sarà imbottigliata con l'aggiunta di gas acido carbonico puro. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente verrà costituita una zona di protezione a prato naturale e circoscritta con rete metallica.

(6613)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a settecento posti di applicato di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo amministrativo) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a settecento posti di applicato di 3ª classe (categoria esecutiva - ruolo amministrativo) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I candidati che verranno nominati in seguito ai risultati del concorso — ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto — non potranno presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a 3 anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma d'istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il suddetto titolo di studio deve essere stato conseguito in Istituti ovvero Scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

B) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula che con le elevazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* ed al n. 2) della lettera *d)*, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b)*, *c)* e *d)* si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

I dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termine e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà essere presentata o dovrà pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2°, Sezione 1ª) in Roma, piazzale delle Nazioni (EUR), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano al competente Ufficio sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il predetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario

giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con la indicazione dell'Istituto o Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

I candidati — ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto — dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisandone il titolo, la data di rilascio ed il numero: carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica - libretto ferroviario personale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal Dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del Comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in due prove orali.

La prova scritta avrà per oggetto la risoluzione di uno o più problemi ovvero lo svolgimento di esercizi nei limiti dei programmi di matematica attualmente vigenti per la scuola media.

Le due prove orali verteranno, rispettivamente, sui seguenti argomenti:

1) *Nozioni elementari sull'ordinamento dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego*: La Costituzione - La legge - Il Parlamento (composizione e funzioni) - Il Presidente della Repubblica - Il Governo - La Magistratura - La Corte Costituzionale - Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti (cenni sulla composizione e le funzioni) - L'organizzazione amministrativa dello Stato (Ministeri, Prefetture ed altri organi centrali e locali) - Le Regioni (organi e funzioni) - Le Provincie e i Comuni (organi e funzioni) - Nascita, modifica ed estinzione del rapporto di pubblico impiego - Diritti e doveri dell'impiegato.

2) *Nozioni elementari sulle assicurazioni obbligatorie e le altre forme previdenziali gestite dall'I.N.P.S.*: Assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; per la tubercolosi; per la disoccupazione - Fondi speciali di previdenza - Assegni familiari - Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

La Commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove d'esame.

Le prove d'esame potranno essere decentrate in varie località.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova scritta d'esame saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula di esame i candidati ammessi a sostenere la prova scritta dovranno presentare il medesimo documento di cui hanno indicato gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato non meno di sette punti su dieci nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta e nelle due prove orali.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito dei candidati che avranno superato le prove d'esame secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi. Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare ;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

5) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del Tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

10) figli di mutilati o invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale deldal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o l'Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato la madre fruisce di pensione;

11) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

12) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

13) madri o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza;

14) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

15) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

16) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

17) coniugati o vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

18) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale d'Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita .

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subìto la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato

dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del Regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria esecutiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 77.000 per tredici mensilità integrato da un assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Piazzale delle Nazioni (EUR). — ROMA

. l . sottoscritt
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. . . a . . . . il . . . . (2) . . . . *domanda di essere ammess . a partecipare al concorso per esami a 700 posti di applicato di 3ª classe* (categoria esecutiva - ruolo amministrativo).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .;
(indirizzo dell'Istituto o Scuola)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5) . . . .;

g) di essere residente nel Comune di . . . . (Provincia di . . . .) (6).

. l . sottoscritt . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto della prova scritta:

. . . .
. . . .
(indicazione del documento)

. . . .
(numero) (luogo e data del rilascio)

In caso di nomina, . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto non sono tenuti alla suddetta dichiarazione.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del Comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Visto: *Il presidente*: FANELLI

(6542)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dei termini per la presentazione delle domande e dei documenti per la partecipazione al concorso a quarantasei posti di direttore didattico in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966, registro n. 59, foglio n. 73, con il quale è stato bandito il concorso a quarantasei posti di direttore didattico in prova;

Constatato che la data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* comporta la scadenza per la presentazione delle domande al 13 settembre e al 13 ottobre 1966, rispettivamente per i candidati che prestano servizio nel territorio nazionale e per quelli che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero;

Considerato che l'anno scolastico termina il 30 settembre e che pertanto la diversità dei termini di scadenza determinerebbe, per i candidati del territorio nazionale, uno svantaggio nei riguardi degli altri con conseguente disparità di trattamento tra insegnanti che si presentano con uguale anzianità;

Decreta:

I termini utili per la presentazione delle domande e dei documenti per la partecipazione al concorso direttivo, di cui alle premesse, vengono prorogati alle ore 14 del giorno 8 ottobre 1966, per i candidati che prestano servizio nel territorio nazionale, e alle ore 14 del giorno 20 ottobre 1966, per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero; restano immutate le modalità per la presentazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1966
Registro n. 71, *foglio n.* 338

(6619)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Udine

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2929/1/5 vet. in data 30 dicembre 1964, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Udine al 30 novembre 1964;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata in base alle votazioni conseguite dai singoli candidati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto legge 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche di cui al decreto 10 giugno 1955, n. 854, del Presidente della Repubblica, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Burelli Sergio . . . punti 76,110 su 120
2. Pascotto Otello . . . » 74,050 »
3. Rugo Luigi . . . » 73,215 »
4. Miani Mario . . . » 69,740 »
5. Bernardis Vinizio . . . » 69,380 »
6. Della Bianca Dino . . . » 68,360 »
7. Snidero Pietro . . . » 67,485 »
8. Fonzo Ciro . . . » 65,470 »
9. Lombardo Bruno . . . » 64,760 »
10. Rossini Carlo . . . punti 62,915 su 120
11. Cacitti Dante . . . » 60,265 »
12. Cozzarolo Paolo . . . » 54,500 »
13. Cazzola Mario . . . » 54,000 »
14. Drioli Erno . . . » 52,000 »
15. Burghich Bruno . . . » 52,000 »
16. Galuppo Bruno . . . » 51,500 »
17. Sonda Pietro . . . » 50,000 »
18. Piovesana Giacomo . . . » 58,000 »
19. Locatelli Alessandro . . . » 42,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Udine, addì 4 agosto 1966

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2929/1/5 vet. del 30 dicembre 1964, relativo al bando di pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di veterinario condotta vacante nella provincia di Udine al 30 novembre 1964;

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso predetto;

Esaminate le domande presentate dai concorrenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta del Consorzio veterinario fra i comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Roiale il dott. Burelli Sergio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del veterinario provinciale e dei Comuni summenzionati.

Udine, addì 4 agosto 1966

(6499) *Il veterinario provinciale*: TAGLIAVINI

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1966, n. **10.**

Concessione di contributi per il miglioramento ed il potenziamento delle produzioni agricole pregiate.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 29 *del* 19 *luglio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il miglioramento ed il potenziamento delle produzioni agricole pregiate, con particolare riguardo alla frutticoltura ed alla viticoltura nelle zone a vocazione viticola, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare iniziative, nonchè a concedere contributi, sino alla misura massima del 50 per cento, in favore di imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti singoli o associati, secondo i criteri previsti dagli articoli 7 e 14 della legge statale 2 giugno 1961, n. 454.

Qualora più richiedenti, i cui fondi siano fra loro confinanti, effettuino congiuntamente gli impianti arborei nell'ambito del complesso dei detti fondi e secondo un piano tecnico presentato unitamente alla domanda di contributo e approvato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il contributo può essere concesso sino alla misura massima del 60 per cento.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla concessione e alla liquidazione dei contributi in conto capitale di cui ai commi precedenti.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura predisporranno programmi annuali di attività che saranno approvati dalla Giunta regionale, sentite le province di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 100 milioni a carico dell'esercizio 1966, di Lire 200 milioni a carico di ciascun esercizio finanziario dal 1967 al 1970.

Gli stanziamenti autorizzati in applicazione alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'esercizio in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

All'onere di lire 100 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1966, si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 1030 degli stati di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 luglio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(6423)

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1966, n. 11.

Norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 30 *del* 26 *luglio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali si applicano al personale della Regione, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 2.

Ai dipendenti regionali, comandati in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in Comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti, distanti almeno quindici chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui all'unita tabella, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Salvo quanto previsto dal comma precedente per quanto concerne la misura dell'indennità di trasferta, per le missioni continuative e saltuarie in una medesima località nonchè per quelle da svolgere in località distanti meno di quindici chilometri, si applicano le disposizioni statali.

Art. 3.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di traferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. L'indennità medesima va arrotondata per eccesso a lira intera.

Per le missioni di cui al comma precedente l'indennità di trasferta non è dovuta nei casi previsti dalle norme statali.

Art. 4.

Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, sono maggiorate del 20 per cento per le missioni da compiere in Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti.

Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta prevista per il Comune con popolazione maggiore.

Art. 5.

Per le missioni fuori del territorio della Repubblica al personale regionale competono le indennità di trasferta di cui all'articolo 2, maggiorate del 50 per cento.

Art. 6.

Al personale dello Stato e di altri Enti pubblici, comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale, è attribuita una indennità integrativa pari all'eventuale differenza tra il trattamento che deriverebbe dall'applicazione a suo favore dei precedenti articoli e l'importo delle indennità ad esso spettanti in base alle norme che regolano la materia nelle Amministrazioni di appartenenza.

Art. 7.

Fermo restando il diritto all'uso del posto-letto per i funzionari di qualifica non inferiore ad ispettore generale, ai dipendenti regionali che effettuano viaggi di servizio con percorso di notte spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto a cuccetta.

Art. 8.

Al personale regionale che debba compiere viaggi per esigenze di servizio può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennità, quale rimborso per spese di viaggio, nella misura sotto indicata:

lire 33 a chilometro per autovetture fino a 800 cc. di cilindrata;

lire 39 a chilometro per vetture di cilindrata superiore;

lire 11 a chilometro per motocicli e motoscooter fino a 125 cc. di cilindrata;

lire 15 a chilometro per motocicli e motoscooter di cilindrata superiore.

Tranne che nei casi di comprovata urgenza, l'uso di tali mezzi non è ammesso quando il dipendente debba raggiungere località collegate da ferrovia o da altri servizi di linea.

L'autorizzazione all'uso di un proprio mezzo di trasporto è concessa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a domanda scritta dell'interessato, dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso e previo accertamento che il medesimo è coperto da regolare ed adeguata assicurazione.

Art. 9.

Agli operai di ruolo della Regione in servizio presso gli Ispettorati distrettuali delle foreste e gli uffici di amministrazione delle foreste demaniali regionali non compete la indennità di trasferta per le missioni svolte nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza.

Art. 10.

Al Presidente ed ai membri della Giunta regionale è data facoltà di usare il proprio automezzo per i viaggi da compiere per ragioni del loro ufficio.

Il corrispettivo per l'uso dell'autovettura personale, comprensivo di ogni spesa, è stabilito come segue:

lire 33 per autovetture fino a 800 cc. di cilindrata;

lire 39 per autovetture da oltre 800 a 1500 cc. di cilindrata;

lire 45 per autovetture di cilindrata superiore.

Art. 11.

Le indennità previste dall'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16 e successive modificazioni, sono fissate nelle seguenti misure:

lire 14.000 per viaggi nel territorio della Repubblica;

lire 20.000 per viaggi all'estero.

Art. 12.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario in corso in lire 10 milioni, si provvede mediante

prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 luglio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

TABELLA

Direttori generali e qualifiche corrispondenti .	L. 8.300
Direttori di divisione e qualifiche corrispondenti o superiori	» 7.300
Consiglieri di 1ª classe, Primi assistenti sociali, Primi segretari, Archivisti superiori, qualifiche corrispondenti o superiori ..	» 6.300
Consiglieri di 3ª classe, Vice assistenti sociali, Vice segretari, Archivisti, Marescialli ordinari forestali, Marescialli di 3ª classe Vigili del fuoco, qualifiche e gradi corrispondenti o superiori	» 5.200
Applicati aggiunti, Agenti tecnici, Inservienti, Guardie forestali, Vigili del fuoco, Operai apprendisti, qualifiche e gradi corrispondenti o superiori	» 4.200

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1966, n. 12.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13 « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, contenente norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 30 *del* 26 *luglio* 1966).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, viene sostituita dalla seguente:

«*a*) per la carriera direttiva del personale amministrativo: diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze economiche e matematiche, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze politiche e amministrative, in sociologia, in scienze statistiche ».

La lettera *h*) dell'articolo medesimo viene sostituita dalla seguente:

« *h*) per la carriera direttiva del personale tecnico - Ufficio caccia e pesca:
diploma di laurea in scienze naturali o in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze biologiche ».

Art. 2.

L'articolo 27, primo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, viene aggiunto il seguente punto:
i) per la carriera direttiva degli assistenti sociali:
diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche e amministrative, in sociologia, in pedagogia, in lettere, in filosofia, in lingua e letteratura straniera, in medicina, unito ad un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 luglio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(6424)

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1966, n. 13.

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1963, n. 10, per l'incremento delle attività industriali in Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 31 *del* 2 *agosto* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1963, n. 10, concernente provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali in regione, è autorizzato, nell'esercizio 1966, il limite d'impegno di lire 100 milioni.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni derivante dalla presente legge si farà fronte mediante stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione, come segue:
Lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1966;
Lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1975.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni a carico dell'esercizio 1966 si provvederà mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 1030 degli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 luglio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 dicembre 1965, n. 252.

Norme regolamentari e direttive generali per l'applicazione della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, contenente « Nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 31 *del* 2 *agosto* 1966)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 38 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge regionale 4 ottobre 1965, n.11, contenente « Nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione »;

Considerato che le funzioni previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge medesima sono esercitate, per delega della Regione, dalle Province di Trento e di Bolzano;

Ritenuto di dover impartire norme regolamentari e direttive generali per l'applicazione di alcune norme della legge regionale predetta ai sensi dell'art. 9, 5° comma, ed in particolare per quanto riguarda il vincolo di destinazione ad uso industriale, e le modalità di sostituzione delle Giunte provinciali ai Comuni che si trovino nell'impossibilità di stipulare mutui e la documentazione da allegare ai decreti di concessione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2183 di data 17 dicembre 1965;

Decreta:

Sono approvate le norme regolamentari e direttive generali per l'applicazione della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11 contenente « Nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione » che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Trento, addì 24 dicembre 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti addì 22 *giugno* 1966
Registro n. 7, *foglio n.* 147. — MONACO

Norme regolamentari e direttive generali per l'applicazione della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, contenente « Nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione ».

Art. 1.

La domanda di annotazione del vincolo di destinazione ad uso industriale delle aree e dei nuclei realizzati con il concorso regionale, di cui all'articolo 7 della legge, deve essere presentata — unitamente ad una copia del decreto di concessione del contributo munito del visto di registrazione della Corte dei conti — al competente giudice tavolare mandamentale.

La domanda deve essere redatta in carta legale secondo lo allegato modello *A*).

Art. 2.

Le facoltà della Giunta provinciale, previste dall'art. 8 della legge, di intervenire a favore dei Comuni che si trovino nella impossibilità di stipulare mutui per mancanza di sufficienti garanzie mediante delegazioni di imposta è subordinata all'accertamento che da atti ufficiali non risultino cespiti delegabili.

Art. 3.

In ordine ai criteri di impiego dei fondi le Province sono tenute a dare la preferenza alle operazioni relative all'acquisto delle aree, salvo che nel Comune in cui si verifica l'intervento sia preponderante la spesa di cui al punto *b*) dell'art. 2 della legge.

In sede di concessione dei concorsi di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 succitato dovrà venir approvato il progetto delle opere ammesse al contributo sentiti i competenti organi consultivi delle Province.

Art. 4.

Dalle premesse dei provvedimenti trasmessi al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 9 della legge, devono risultare il valore di stima delle aree, quelle preventive delle opere ed impianti necessari per il loro apprestamento e l'esatta ubicazione delle aree medesime.

La liquidazione del contributo è subordinata all'accertamento che gli immobili siano stati intavolati e vincolati ad uso industriale.

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

MODELLO *A*

Istanza tavolare in carta
da bollo da Lire 400

Al Giudice Tavolare del Mandamento di

. . . .

Il sottoscritto . . . . in qualità di Presidente della Giunta provinciale di . . . . unitamente al beneficiario . . . . presentando il contratto di compravendita dd. . . . . reg. . . . . e decreto del Presidente della Giunta provinciale dd. . . . . registrato alla Corte dei conti il . . . . reg. n. . . . foglio . . . . con richiamo all'art 7 della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11 e *all'art. 20 h) regio decreto 28 marzo 1929, n. 499*

fa domanda

affinchè la S.V. voglia con proprio decreto ordinare in P.T. . . . . del comune catastale di . . . . l'annotazione a carico della p.f. . . . . . (o p.ed. . . . . . .) del vincolo di destinazione ad uso industriale per venticinque anni, ai sensi dell'art. 7. II comma della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11.

Chiede che il decreto venga notiziato:

1. al richiedente (Giunta provinciale o beneficiario);
2. al signor . . . . (beneficiario oppure Giunta provinciale);
3. Ufficio del Registro.

Data e firma

. . . .

(6551)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.